



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISABELLA MORRA"

Via G. Fortunato,6 – 75029 VALSINNI (MT)

Tel.: Presidenza 0835817331 - Segreteria 0835818120

MTIC83400D@istruzione.it - MTIC83400D@pec.istruzione.it

www.icmorra.edu.it / www.icmorra.eu – C.F. 90024330772



PIANO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.66/2017

Piano per progettare e programmare interventi e strategie di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica per:

- bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità certificata ai sensi della L.104/92;
- bambini e bambine, alunni e alunne con Disturbi evolutivi specifici;
- bambini e bambine, alunni e alunne con svantaggio socioeconomico- linguistico e culturale.

INDICE

1. L'Evoluzione Normativa e Linguistica

(Premessa – dai Principi costituzionali alla L.107/2015 - D.Lgs n.62/2017 e D.Lgs n. 66/2017)

2. Le principali aree della disabilità

3. La classificazione della disabilità (dal DSM all'ICF)

4. I documenti Istituzionali

PTOF- RAV- PAI – PDM – PEI Piano Educativo Individualizzato (Progetto di Vita)

5. I Gruppi di Lavoro per la realizzazione dell'inclusione scolastica

GLO - GLI- GIT

6. I rapporti con le AASSLL

Le procedure di certificazione e documentazione

La valutazione diagnostico-funzionale

Il Profilo di funzionamento

La certificazione ai fini scolastici

Tutela della Privacy

7. I rapporti con gli Enti locali e Territoriali

L' Assistenza Educativa Specialistica -

Trasporto scolastico - Le Barriere architettoniche

L'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici

8. La Scuola

Il Dirigente scolastico e la costituzione di reti di scuole

La Funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità

La Commissione per l'Inclusione degli alunni con BES

Piano per la Formazione in servizio (2016-2019)

La continuità educativa

Il docente per il sostegno didattico

La sperimentazione

Il Consiglio di classe e la progettazione didattica - Modulistica

L'organico dell'autonomia

Accessibilità ai libri di testo (D.M. 30/04/2008)

9. La valutazione per gli alunni con disabilità certificata

Verifiche

Criteri di valutazione individuati nel PEI

Ammissione alla classe successiva

Prove Invalsi

Esame di Stato

Certificazione delle competenze

10. La centralità delle famiglie

11. L'assistenza di base

12. Le azioni per la progettazione degli interventi

Organizzare la prima conoscenza – Progettare la continuità e l'orientamento

13. Bisogni Educativi Speciali

I Disturbi Evolutivi Specifici

I Disturbi Specifici di Apprendimento

Indicazioni per la certificazione ai sensi della L.170/2010

Gli aspetti cognitivi, emotivi, relazionali dello studente con DSA

Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

14. Individuazione precoce casi sospetti di DSA

15. Le azioni per la progettazione degli interventi

Modulistica

16. Compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno della scuola

17. La famiglia

18. Il P.D.P. Piano Didattico Personalizzato

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative

19. La valutazione degli alunni BES

Valutazione degli alunni ai sensi della L.170/2010

Valutazione degli alunni con svantaggio socio - economico, linguistico e/o culturale

Valutazione degli alunni stranieri

La prova Invalsi

L'esame di Stato

20. Le radici di una scuola inclusiva

21. Le azioni per una scuola inclusiva

Premessa

La Costituzione italiana abbraccia un'idea d'inclusione scolastica in senso lato, intesa come accoglienza di tutti e di ciascuno. Tale accezione non si esaurisce nella mera opera d'inserimento degli studenti disabili nell'ambiente scolastico, ma presuppone l'intervento attivo da parte delle istituzioni nell'accompagnare chiunque versi in condizione di "fragilità" (non solo i disabili) nella realizzazione di un percorso formativo di successo, capace di esaltarne la personalità e di metterne in luce le risorse e i talenti personali e di guidare il singolo verso la piena ed effettiva inclusione sociale, fino a conquistare un ruolo attivo all'interno della società. Affinchè l'azione sull'individuo possa dirsi pienamente riuscita, occorre creare tutte le condizioni perché il soggetto possa condurre il proprio percorso educativo e di crescita in modo sereno e appagante, mettendo a frutto quelle che sono le sue potenzialità.

Si tratta di maturare la convinzione che se si consente alle persone disabili di esprimere i loro talenti e le loro capacità, ne trae vantaggio tutta la società e non soltanto i disabili.

La disabilità, e più in generale la diversità, non è un problema dell'individuo e della sua famiglia, ma è una questione che riguarda tutta la società.

Si specifica e chiarisce che, il Piano per l'inclusione, come da D.Lsg. n.62/2017, art. 8, c. 2 "è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili."

1. L'Evoluzione Normativa e Linguistica

La dimensione inclusiva della scuola italiana

Sono passati quarant'anni esatti dall'approvazione della Legge 517 del 1977, una legge-chiave in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Da allora, nel nostro Paese si sono fatti molti passi in avanti nel cammino verso la piena inclusione dei ragazzi meno fortunati. Anche se molto rimane ancora da fare. A quarant'anni di distanza, vale la pena guardare al lungo cammino o che portò a quella legge che, per riconoscimento unanime, qualificò il contesto italiano come uno dei più avanzati a livello mondiale dal punto di vista del riconoscimento dei diritti degli alunni con disabilità. Aprire le classi per "tutti" ha significato assegnare alla scuola una concezione alta dell'istruzione e della persona umana. ***Una scuola dunque non solo per sapere ma anche per crescere sullo sfondo imprescindibile della socializzazione e della solidarietà umana.***

L'evoluzione normativa

I principi costituzionali e la legislazione italiana in materia di alunni con disabilità.:

Art. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";

Art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana";

Art. 24 "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi";

Art. 32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

Art. 34 "La scuola è aperta a tutti";

Art. 38 "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

In sintesi gli articoli della Costituzione Italiana sopra riportati significano che: esistono dei diritti inviolabili che appartengono ad ogni singolo individuo; tra questi diritti inviolabili c'è il **principio di uguaglianza** di fronte alla legge. Laddove una persona ritenesse che i propri diritti inviolabili non sono stati tutelati ha il diritto di adire le vie legali per difendersi ed esigere quello che gli è dovuto. **La disabilità non deve essere mai causa di discriminazione e la persona che ne è portatrice non solo deve essere opportunamente curata (diritto alla tutela della salute) ma deve avere gli stessi diritti e possibilità di una persona sana (principio di eguaglianza).**

Tutto è iniziato 40 anni fa (1977-2017)

Sin dagli anni Sessanta l'educazione e l'istruzione degli alunni disabili avveniva in Italia, come in tutto il resto d'Europa, nelle scuole speciali, quasi tutte annesse a istituti residenziali. Le persone con disabilità avevano una vita "parallela" con una rete di rapporti sociali assai povera, limitando l'attenzione pubblica in un perimetro di tipo assistenziale.

Verso il 1966 ed il 1967 cominciarono a circolare in Europa le idee che puntavano a lottare contro forme di emarginazione, si diffusero in Francia e giunsero in Italia. Fu in quel periodo che gli operatori degli istituti speciali per disabili convinsero i genitori a portare i loro figli fuori dalle strutture considerate "ghetti" ed a inserirli nelle scuole comuni. Il fenomeno fu massiccio e parecchie decine di migliaia di giovani disabili lasciarono gli istituti e le scuole speciali, che però continuavano ad esistere. Da quel momento storico si ebbero i seguenti interventi legislativi:

Legge 118/71

Formalizzava l'**inserimento** degli alunni con disabilità nelle classi comuni della scuola pubblica su richiesta della famiglia. Le scuole speciali non furono abolite. Per favorire tale **inserimento** si disponeva inoltre che agli alunni con disabilità venissero assicurati il trasporto, l'accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l'assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi.

Il documento Falcucci, dal quale trasse origine la C.M. n.227/75 che rimane l'atto più importante per il passaggio definitivo **dall'inserimento all'integrazione**.

Legge 517/77

Con la legge 517 del 1977 e la legislazione successiva in materia, **l'Italia ha fatto una scelta che possiamo ritenere unica** rispetto agli altri Paesi europei, nei quali, nonostante varie sperimentazioni in questa direzione, prevaleva ancora l'idea di una scolarizzazione separata per gli alunni con disabilità.

Gli alunni con disabilità vengono **integrati** nel tessuto scolastico mediante la presa in carico del progetto di **integrazione** da parte dell'intero Consiglio di Classe e con l'introduzione **dell'insegnante specializzato** per le attività di sostegno.

Sentenza n.215/87 - La Corte Costituzionale afferma il diritto alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa.

C.M. n. 262/88

Si può considerare la "Magna Charta" dell'integrazione scolastica, **avente per oggetto** la sentenza n.215/87, ha orientato tutta la successiva normativa primaria e secondaria dell'integrazione scolastica.

Legge 104/92

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” è il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

La Legge ribadisce ed amplia il principio dell’**integrazione** sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo. Questo principio si applica anche all’integrazione scolastica che si attua **mediante un percorso formativo individualizzato al quale partecipano**, nella condivisione e nell’individuazione di tale percorso, più soggetti istituzionali. **Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)** sono dunque per la Legge in questione i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità. Tali documenti sono redatti coinvolgendo le famiglie, le ASL, i terapisti e i servizi sociali e verificati in itinere affinché risultino sempre adeguati ai bisogni dell’alunno.

Legge. n. 833/78 art. 26

Gli operatori della ASL, gli Enti Locali e gli educatori scolastici, le Istituzioni scolastiche formulano rispettivi progetti personalizzati:

il progetto riabilitativo, a cura dell’ASL (L. n. 833/78 art 26);

il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali (L. n. 328/00 art 14);

il Piano degli studi personalizzato, a cura della scuola (D.M. 141/99, come modificato dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09).

D.P.R. 24 febbraio 1994

“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap”. **Il D.P.R. individua i soggetti e le competenze degli Enti Locali, delle attuali Aziende Sanitarie Locali e delle istituzioni scolastiche nella definizione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, documento conclusivo e operativo ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione**, come integrato e modificato dal DPCM n. 185/06.

Il Regolamento sull’Autonomia scolastica, D.P.R. n. 275/99, la Legge di riforma n. 53/03 fanno espresso riferimento all’integrazione scolastica. Inoltre, la L. n. 296/06, all’art 1 comma 605 lettera “b”, garantisce il rispetto delle “effettive esigenze” degli alunni con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali.

La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità - dall’integrazione all’inclusione

La Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. Tale ratifica vincola l’Italia, qualora l’ordinamento interno avesse livelli di tutela dei diritti delle persone con disabilità inferiori a quelli indicati dalla Convenzione medesima, a emanare norme ispirate ai principi ivi espressi.

Il tema della disabilità era stata già oggetto di attenzione di documenti internazionali volti alla tutela dei diritti umani, sociali e civili degli individui con *La Dichiarazione dei Diritti del Bambino dell’ONU, varata nel 1959, La Dichiarazione dei diritti della persona con ritardo mentale dell’ONU*, pubblicata nel 1971 e *La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU*, i cui esiti sono resi noti nel 1993, precisavano che **“tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili”**.

Ciò che tuttavia caratterizza la Convenzione ONU in questione è di aver decisamente superato un approccio focalizzato solamente sul deficit della persona con disabilità, accogliendo il **“modello sociale della disabilità”** recependo una concezione della disabilità che, oltre a ribadire il principio della dignità delle persone con disabilità, individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante per l’esperienza che il soggetto fa della propria condizione di salute. Il contesto, qualora sia ricco di opportunità, consente di raggiungere livelli di realizzazione e autonomia.

La definizione di disabilità della Convenzione è la seguente: *“la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli*

altri” (Preambolo, punto e). La centralità del contesto socio-culturale nella determinazione del livello di disabilità impone che le persone con disabilità non siano discriminate. A questo scopo è necessario che il contesto (ambienti, procedure, strumenti educativi ed ausili) si adatti ai bisogni specifici delle persone con disabilità, attraverso ciò che la Convenzione in parola definisce “**accomodamento ragionevole**” che assicura alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”, “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un **sistema di istruzione inclusivo** a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 Agosto 2009)

A seguito della ratifica dell’Italia della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (3 Marzo 2009) Il Miur emana non nota ministeriale **Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 Agosto 2009)**. Documento importantissimo con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca fornisce indicazioni in materia di integrazione degli alunni i disabili nella scuola. Le direttive impartite si muovono nell’ambito della legislazione primaria e secondaria vigente e mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

L.170/2010 e il Decreto Ministeriale 5669/2011- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento

Negli ultimi 10 anni, nella scuola italiana c’è stato un aumento progressivo degli alunni certificati per il sostegno, da 180.000 a oltre 240.000. Questo incremento di certificazioni è stato analizzato con attenzione e ha comportato una revisione dell’attivazione del sostegno ai DSA in assenza di comorbilità (L.170/2010), alcuni alunni con iperattività e disturbo dell’attenzione (ADHD), agli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline). È stata, quindi, emanata la Direttiva Ministeriale sui “Bisogni Educativi Speciali” (BES) nel 2012 con la relativa circolare (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013) e nota di chiarimento (nota n. 2563 del 22 novembre 2013). Attraverso l’uso di “strumenti compensativi e/o dispensativi” tutti docenti sono chiamati a compilare un PDP (*Piano Didattico Personalizzato*) in accordo con le famiglie per gli alunni DSA e “altri BES”, mentre per gli alunni certificati, resta la compilazione del P.E.I. (*Piano Educativo Individualizzato*).

Legge 13 luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

La legge 107/15 riforma il sistema nazionale di istruzione e formazione con diversi interventi che riguardano l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

I principali riferimenti all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno sono contenuti nei commi: 7, 14, 24, 71, 84, 110 e 181.

Il nucleo dell’intervento, che interessa il diritto allo studio e la qualità dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, risiede nei commi 180 e 181 (lettera d). Per gli alunni con disabilità è importante il **comma 181 lettera c)** in cui si prevede una delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo **sul miglioramento dell’inclusione scolastica che dovrà attenersi ai seguenti principi:**

1) **Ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno** “al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di

formazione universitaria”. L’obiettivo è quindi quello di una maggiore e più specifica qualificazione ma anche riconoscimento del suo ruolo che deve essere tutt’altro che marginale;

2) **Revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico**, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità;

3) **Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali**, *“tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale”*;

4) **Previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica** risiede nella volontà di adottare l’inclusione scolastica come elemento caratterizzante la qualità dell’istruzione;

5) **Il quinto elemento è un tema centrale** (non solo nella scuola ma anche per l’inclusione lavorativa e per l’accesso alle prestazioni sociali): **quello della certificazione**, della **valutazione** e dell’**accertamento** della **disabilità** con criteri aggiornati, moderni, scientificamente validati. In effetti la legge approvata prevede la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che *“deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili”*;

6) **Revisione e razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale** per il supporto all’inclusione;

7) **Introduzione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio sia dei dirigenti scolastici e del personale docente che del personale amministrativo, tecnico e ausiliario**. Questa formazione diffusa parte dal principio ormai condiviso che l’inclusione non possa essere delegata al solo insegnante di sostegno o all’assistente educativo o ad altre figure *“specialistiche”*, ma che debba essere una responsabilità diffusa dell’intero corpo docente e non docente;

8) **Previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare** per gli alunni che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Altri elementi di attenzione per particolari disabilità si trovano al **comma 24** che sottolinea come *“l’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione”* (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica). Infine il comma 84, emendato nel passaggio al Senato, autorizza il dirigente scolastico nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili – a ridurre il numero di alunni per classe, ove possibile e per compensazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente al fine di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

D.Lgs. n.66 del 13 aprile 2017 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

Il Governo sulla base della delega conferita dalla legge n. 107/2015 (c. 181, lett. c) e relativamente alla sola area della disabilità certificata emana il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della delega per riforma del sistema di istruzione scolastica (c.d. “Buona Scuola”) approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2017. Il decreto mira a rafforzare **l’inclusione scolastica dei soggetti portatori di disabilità, attraverso il coinvolgimento, in tale processo, di tutte le componenti scolastiche, delle loro famiglie e delle associazioni che ne tutelano i diritti.**

D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017 recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*”, *articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*; il D.Lgs.n. 62/2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato* e la circ. MIUR n.1830 del 06/10/2017 confermano che “**la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento e ne ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo**”.

L’evoluzione linguistica

Il linguaggio è sempre l’espressione di una coscienza collettiva e contribuisce alla costruzione di una cultura che incide sui comportamenti sociali promuovendoli.

Appellativi come *handicap, handicappato, diversamente abile* sono forme scorrette legate ad un’infondatezza semantica (svantaggio) ed oggi (quasi) totalmente decaduti.

Rientrano in tali riflessioni i più recenti neologismi *diversamente abile o diversabile*, che pongono l’enfasi sullo scarto qualitativo nell’impiego di capacità.

La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, promulgata dalle Nazioni Unite nel 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009, ha fatto propria la concezione di base del modello bio-psico-sociale dell’ICF adottando l’espressione **persona con disabilità** ponendo accento sul primo termine.

Altre espressioni che nel tempo hanno subito modifiche:

Ritardo mentale /Disabilità intellettiva - Il termine pone l’accento sulla persona che ha la capacità di sviluppare comportamenti funzionali)

Malattia/Disabilità - La disabilità non come una malattia ma come condizione derivante dall’interazione tra fattori individuali e condizioni sociali e ambientali è intrinseca nella persona.

Integrazione/Inclusione

Nella Teoria degli insiemi l’inclusione è una relazione tra gli elementi di due insiemi tale che gli elementi della relazione appartengano ad entrambe gli insiemi. Si potrebbe conseguentemente dire che inclusione include l’integrazione. Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni interne per essere aperta a tutti, priva di tutti possibili ostacoli materiali e immateriali.

Docente di sostegno (L. n. 517 del 4 agosto 1977) Si fonda lo stato giuridico dell’insegnante di sostegno che era assegnato all’alunno disabile.

Docente per le attività di sostegno (Linee guida Il MIUR dirama con nota il 4 agosto 2009) L’attenzione si sposta dal soggetto con disabilità e dal “suo” insegnante di sostegno all’intero sistema-scuola.

Docente per il sostegno didattico (L.107-2015). Mette in risalto la specifica formazione dei docenti e la separazione delle carriere cercando di rispondere a un bisogno di stabilità e continuità degli insegnanti di sostegno.

Bisogno Educativo Speciale (D.M.- 27-12-2012) Il concetto di Bisogno Educativo Speciale, ben presente nella letteratura scientifica anglosassone e nelle politiche educative e sanitarie di molti Paesi, è certamente più ampio e si avvicina molto a quello di **Difficoltà di apprendimento**. Significa rendersi bene conto delle varie difficoltà, grandi e piccole incontrate dagli alunni nei processi di apprendimento e sapervi rispondere in modo adeguato.

2. Le principali aree della disabilità

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si definisce disabilità: “qualsiasi limitazione o perdita delle capacità di compiere un'attività nel modo e nell'ampiezza considerati “normali” per un essere umano”. In particolare, in età evolutiva, è un particolare *impedimento* alla normale crescita e capacità di apprendere del bambino.

L'attestarsi del rischio di disabilità è *attualmente* intorno al 3% nonostante i progressi scientifici e le migliori condizioni socioeconomiche.

Le cause della disabilità possono essere molte e tra loro eterogenee, non è facile riscontrare un ipotetico e unico fattore causale e responsabile di un quadro clinico ma un'interazione tra fattori genetici e ambientali.

Le alterazioni cromosomiche

La prima tra le aberrazioni cromosomiche è *la Trisomia 21 o Sindrome di Down*. Il sintomo prevalente è il *ritardo mentale*.

Le disabilità in età evolutiva possono essere classificate in base alla funzione compromessa.

Tra le principali caratteristiche cliniche vi sono:

Disabilità cognitive

Lo sviluppo cognitivo è il processo che consente di acquisire ed elaborare le informazioni in modo efficiente. Perché ciò avvenga è necessario che nuove informazioni vengano memorizzate e recuperate. Nuove situazioni di apprendimento comportano una rimodulazione a livello neuronale.

Un deficit cognitivo impedisce di adottare strategie di soluzione di un problema. Appartiene a questo gruppo di disabilità il *Ritardo Mentale*. Il Ritardo mentale (RM) viene definito dall'Associazione Americana per il Ritardo mentale “un funzionamento intellettuale generale significativamente al di sotto della media, associato a concomitanti carenze nel comportamento adattivo e comparso nel periodo di sviluppo”;

Disabilità comunicative

Appartengono a questa categoria i Disturbi del Linguaggio che comprendono un ampio gruppo di disturbi che vanno dai più semplici a quelli più complessi che comportano l'incapacità di utilizzare e comprendere il linguaggio verbale e non verbale;

Disabilità sensoriali

Comprendono i Disturbi della Visione (dai difetti di rifrazione alla cecità) e Disturbi dell'Udito (dall'ipoacusia per determinate frequenze alla sordità). Lo screening precoce è determinante ai fini prognostici. L'apprendimento linguistico necessita infatti dell'integrità di tutte le vie sensoriali;

Disabilità comportamentali

Comprendono numerose patologie che presentano come sintomatologia prevalente i Disturbi del Comportamento o dell'Interazione sociale. Appartengono a questo gruppo i Disturbi di Deficit di Attenzione con Iperattività (DDAI) e l'Autismo;


Disabilità motorie

Comprendono un numero eterogeneo di disturbi che hanno come comun denominatore la mancata acquisizione o perdita di adeguate competenze motorie. Rientrano in questo gruppo le Paralisi Cerebrali Infantili, le Disprassie, I Disturbi del Movimento, le Malattie Muscolari.

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, DISABILITA' E SALUTE (For Children and Youth) - ICF- CY
ICD-10 Cap. 5 Classificazione Multiassiale

Asse 1°	Disturbi Psichiatrici
Asse 2°	Disturbi Specifici dello Sviluppo
Asse 3°	Livello Intellettivo
Asse 4°	Sindromi Organiche Associate
Asse 5°	Condizioni Psicosociali
Asse 6°	Funzionamento Psicosociale

Con sei Assi Fondamentali la codifica della patologia, nei diversi ambiti in cui si manifesta, delinea un profilo accurato del soggetto e del proprio ambiente



3. La classificazione della disabilità (dal DSM all'ICF)

Partendo dalla necessità di avere un linguaggio comune le principali Organizzazioni Mondiali che si sono occupate di salute hanno elaborato dei manuali per classificare le condizioni di salute delle persone. Queste classificazioni si sono trasformate in descrizioni delle varie patologie.

Nel corso degli anni queste classificazioni sono state aggiornate. Tra gli enti normatori ricordiamo:

APA (American Psychiatric Association) con i suoi manuali:

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) nelle varie edizioni

WHO (World Health Organization) con la famiglia di manuali:

ICD (International Classification Diseases) nelle varie edizioni:

ICDIH (International Classification Impairment Diseases Handicap)

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

ICF-CY (Version for Children and Youth)

Tra i manuali ancora in uso troviamo **ICD-9** e **ICD-10**.

L'ICD-9 ha tradotto le diagnosi in codici numerici, ciò ha permesso di memorizzare, di analizzare i dati e fare ricerca.

L'ICD-10 - Decima revisione pubblicata dall'OMS nel 1992 (22 capitoli), classifica le condizioni mediche compresi i disturbi mentali: cap. V.

La classificazione multi assiale è introdotta nel 1996.

ICF

L'ICF si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità.

Tramite l'ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l'individuo non solo come persona avente malattie o disabilità, ma soprattutto evidenziarne l'unicità e la globalità. Lo strumento descrive tali situazioni adottando un linguaggio standard ed unificato, cercando di evitare fraintendimenti semantici e facilitando la comunicazione fra i vari utilizzatori in tutto il mondo.

Aspetti innovativi

Il primo aspetto innovativo della classificazione emerge chiaramente nel titolo della stessa. A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICIDH), dove veniva dato ampio spazio alla descrizione delle malattie dell'individuo, ricorrendo a termini quali malattia, menomazione ed handicap (usati prevalentemente in accezione negativa, con riferimento a situazioni di deficit) nell'ultima classificazione l'OMS fa riferimento a termini che analizzano la salute dell'individuo in chiave positiva (funzionamento e salute).

L'ICF vuole fornire un'ampia analisi dello stato di salute degli individui ponendo la correlazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

L'analisi delle varie dimensioni esistenziali dell'individuo porta a evidenziare non solo come le persone convivono con la loro patologia, ma anche cosa è possibile fare per migliorare la qualità della loro vita.

4. I Documenti Istituzionali

PTOF- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa, di durata triennale, viene elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e viene approvato dal Consiglio di Istituto.

Questo documento rappresenta la Carta d'identità della scuola, identità culturale e programmatica: ha valenza triennale perché individua, attraverso attente procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PDM). Il PTOF non è solo la fotografia dell'identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa dell'Istituto e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento in un'ottica di integrazione e di personalizzazione del successo formativo di tutti i bambini-e e degli alunni-e, compresi gli alunni con particolari difficoltà, nonché indicare come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli per meglio rispondere alle esigenze educative speciali.

E' uno strumento di professionalità docente che in esso riconosce uniformità di intenti e principi quali la continuità curricolare e didattica.

RAV- Rapporto di Autovalutazione

Le scuole attivano un processo di autovalutazione riguardante:

Contesto socio-economico, in collaborazione con L'Amministrazione comunale, le Istituzioni locali e agenzie educative presenti sul territorio;

Esiti degli studenti - Raccoglie i risultati delle prove nazionali INVALSI

Area processi – pratiche educative e didattiche riguardante tutte le iniziative per l'inclusione e la personalizzazione del percorso educativo-didattico. Protocollo Accoglienza degli alunni con disabilità;

Area Processi – Pratiche gestionali e organizzative. Viene curato il passaggio delle informazioni alle famiglie e la coesione e la responsabilità del gruppo di lavoro, docenti e personale ATA;

Il Piano di Miglioramento interessa l'area processi delle pratiche educativo-didattiche, nella consapevolezza che il miglioramento in tale ambito promuova lo sviluppo delle competenze chiave.

PAI - Piano Annuale di Istituto

La Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013, "Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative", fornisce indicazioni in merito alla redazione del Piano che è riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il P.A.I. deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso si individuano i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell'anno appena trascorso e, allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano Annuale per l'Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e viene approvato dal Collegio dei docenti e si articola in due parti: la prima – analisi dei punti di forza e di criticità – deve riportare i dati relativi all'anno scolastico in corso; la seconda – obiettivi di incremento dell'inclusività, proposti per il prossimo anno – deve riportare le proposte operative di miglioramento che si intendano attuare nell'anno scolastico successivo. All'interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell'apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale.

PEI – Piano Educativo Individualizzato

Il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche come modificato dal decreto legislativo n.66 -2017 art.7 in vigore dal 01/01/2019 è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; tiene conto della certificazione di disabilità e del **Profilo di funzionamento**; individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Il Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Il PEI viene redatto all'inizio di ciascun anno

scolastico ed è soggetto poi a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico (intermedie e finali) al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno di valutare gli esiti dell'azione didattica.

5. I Gruppi di Lavoro per la realizzazione dell'inclusione scolastica

GLIR - GIT - GLI

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR in vigore dal 1 settembre 2017) ha ruolo di coordinamento e proponimento con l'USR per la definizione attuazione e verifica degli accordi di programma in linea con la Legge 107/2015 nonché continuità delle azioni sul territorio. E' presieduto dal dirigente dell'USR o da un suo delegato con la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.

Il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT in vigore dal 01 gennaio 2019)
I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (art. 15 della legge n. 104/1992) sono sostituiti dai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), istituiti a livello di Ambito territoriale. Ogni GIT è composto da: un dirigente tecnico o un dirigente scolastico che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del Progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle scuole, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. L'assegnazione definitiva è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse per i posti di sostegno.

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI in vigore dal 1 settembre 2017)
Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione: nominato e presieduto dal DS, è composto da docenti curricolari, di sostegno, eventualmente personale ATA, nonché dalla ASL. Supporta il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione nonché i docenti nell'attuazione del PEI. In sede di definizione del Piano si avvale della consulenza dei genitori, delle associazioni.

6. I rapporti con le AASSLL

Le procedure di certificazione e documentazione

La procedura prevista per l'accertamento della disabilità e l'iter che è necessario seguire per l'attribuzione dell'insegnante di sostegno allo studente disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono esplicitati nell'art.7 del decreto legislativo attuativo della delega prevista nella legge 107, atto n.378, avente come oggetto la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Nel comma 1 del succitato art.7 viene stabilito, infatti, quanto segue:

“La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all' INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento”. Si ritiene utile chiarire che, come stabilisce il comma 6 dell'art.6, i documenti elaborati dalla Commissione medica sono aggiornati al passaggio di ogni

grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.

La valutazione diagnostico-funzionale

La Diagnosi Funzionale viene introdotta in Italia dalla Legge Quadro n° 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – che stabilisce le modalità di individuazione dell'alunno come persona handicappata: «Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap» (D.P.R. 24/2794). La Diagnosi Funzionale diventa quindi il documento che delinea le modalità di funzionamento del soggetto in situazione di disabilità e che sintetizza queste informazioni all'interno di un quadro funzionale che consente di comprendere l'impatto della patologia riscontrata al momento della valutazione.

La Legge Quadro affida alle Unità Sanitarie Locali il compito di provvedere alla stesura del documento: ciò avviene solitamente mediante l'apporto di una equipe Multidisciplinare formata dal medico specialista nella patologia assegnata, dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo, dai terapisti della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'ASSLL o in regime di convenzione con la medesima.. Lo scopo di tale strumento è favorire la valutazione funzionale della persona in ogni sua competenza a partire dalla sua disabilità, inserita nel proprio contesto di vita: solo in tal modo è possibile definire un vero progetto di intervento. Intervenire sulla disabilità significa agire sulle potenzialità che favoriscono l'attività e la partecipazione della persona nel suo contesto di vita, riducendo di volta in volta fattori che le limitano.

La diagnosi diventa, dunque, veramente funzionale ai processi di apprendimento, di relazione, di inclusione sociale che si sviluppano nel tempo in correlazione con le situazioni di vita familiare, comunitaria, scolastica e sociale, quando descrive il bambino in ogni suo ambito, non solo in relazione alle difficoltà personali e ambientali, ma anche ai punti di forza fondamentali per definire poi un Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato utili all'elaborazione del progetto di vita che risponda ai reali bisogni e assegni le risorse in modo adeguato.

Il Profilo dinamico funzionale (PDF) indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di disabilità. Il PDF è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno con disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Alla elaborazione del PDF seguono, con il concorso degli operatori delle Unità sanitarie locali (unità multidisciplinare), della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Il PDF comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che lo stesso dimostra di incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei parametri: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, dell'autonomia e dell'apprendimento.

Il PDF è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Il Profilo di funzionamento (in vigore dal 1 gennaio 2019)

E' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; si redige successivamente all'accertamento della condizione di disabilità; è redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS. Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
 - b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; c) un terapeuta della riabilitazione; d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
- con **la collaborazione dei genitori dell'alunna** o dell'alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i **docenti della scuola frequentata.**

La Certificazione ai fini scolastici

La Regione Lazio ha emanato la Circolare n. 212522 dell'8/4/2014 al fine di razionalizzare le procedure di certificazione. Viene previsto pertanto che la certificazione ai fini scolastici sia rilasciata esclusivamente dai competenti Servizi della ASL di residenza: dal TSMREE (Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) per gli alunni minorenni. In questa certificazione non è previsto l'obbligo di distinguere tra disabilità non grave (art. 3 comma 1 L. n° 104/92) e disabilità grave (art. 3 comma 3 L. n° 104/92). E' esclusa la competenza certificatoria precedentemente riconosciuta ai Centri specialistici ospedalieri o universitari, IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), Centri convenzionati e accreditati (ex art. 26 L. n° 833/78) che ora possono solamente redigere la Diagnosi Funzionale.

Tutela della Privacy

Le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell'art. 22 Legge 675/1996.

Ne è responsabile il Dirigente scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, etc.) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell'uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.Lgs. 135/99), occorre custodire i dati sensibili in

luogo separato per evitare l'accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.Lgs. 135/99).

7. I rapporti con gli Enti locali e Territoriali

L'Assistenza Educativa Specialistica

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell'alunno) presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. Essi hanno principalmente il compito di consentire all'alunno di fruire dell'insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam). Il compito dell'Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall'Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.

Trasporto scolastico: per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.

Barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96). La competenza è del Comune nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono tenuti art. 32 comma 20 Legge 41/86.

Il Piano per l'inclusione, come da D.Lsg. n.62/2017, art. 8, c. 2 *“è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili.”*

L'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici - Linee di Indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale (Regione Lazio)

L'intervento di Assistenza alla Comunicazione, svolto da una figura professionale si prefigge i seguenti obiettivi: facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Gli accordi di programma

Costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica. Sono uno strumento utilizzato quando un determinato programma di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90). Il progetto di integrazione dell'alunno disabile (il PEI) richiede come si è visto l'intervento di diversi enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, etc). Gli accordi di programma garantiscono appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni disabili gravi. (D.I. 9/7/92). Gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, comprendente spesso diversi Comuni. Gli accordi sono stipulati tra il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune capofila; il dirigente del CSA (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti delle ASL (art. 2 D.I. 9/7/92). Nel caso nessuno dei soggetti indicati nel punto precedente si attivi, spetta al dirigente del CSA inoltrare la richiesta di stipula (art. 3 D.I. 9/7/92). Nell'accordo di programma devono essere chiaramente definite: le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente, l'ufficio competente all'erogazione dei servizi, gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci, il collegio di vigilanza.

7. La Scuola

Il Dirigente scolastico e la costituzione di reti di scuole

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'organizzazione dell'integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L'organizzazione comprende l'assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d'istituto, di indirizzare in senso inclusivo l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse/intersezione, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto. Il Dirigente Scolastico promuove, inoltre, la costituzione di reti di scuole, anche per condividere buone pratiche, favorire l'aggiornamento della documentazione, dotare il territorio di un punto di riferimento per i rapporti con le famiglie e con l'extra-scuola nonché per i momenti di aggiornamento degli insegnanti.

La Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità

Tra le funzioni che è chiamata a svolgere la Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità vi sono:

- la collaborazione con il Dirigente scolastico per trovare soluzioni organizzative, didattiche e procedurali al processo dell'inclusione ottimizzando le risorse di sostegno;
- l'aggiornamento di tutti i documenti ufficiali pubblicati sul sito della scuola;
- la partecipazione agli incontri annuale del Gruppo di lavoro per l'Inclusione scolastica, l'aggiornamento dei documenti oggetto dell'o.d.g e la relativa verbalizzazione;
- la promozione dello studio sull'efficacia dei processi di inclusione attivati (percezione delle famiglie, degli alunni e dei docenti);
- la costituzione del Gruppo di lavoro insieme ai dei Colleghi specializzati sul sostegno didattico per le verifiche periodiche degli interventi adottati nel PEI (aggiornamento) in relazione alla loro efficacia;

- la partecipazione agli incontri di GLHO nei passaggi da un ordine di scuola all'altro;
- la relazione con le famiglie, con gli operatori dell' Ente Locale di appartenenza, con i responsabili delle Cooperative per gli AEC e con gli Operatori ASL;
- la rilevazione su segnalazione, da parte del team docente o del Cdc, di alunni con serie difficoltà di apprendimento per l'osservazione, la rilevazione dei bisogni e l'eventuale comunicazione alla famiglia.

La Commissione per l' Inclusione degli alunni con BES

- Coadiuvare le FFSS per l'inclusione degli alunni con BES;
- Progetta e coordina attività laboratoriali a classi aperte;
- Pianifica proposte per l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività di sostegno;
- Attua gli obiettivi di processo individuati nel RAV e nel Piano di miglioramento, relativi alla funzione assegnata;
- Partecipa alla stesura del PAI.

Piano per la Formazione in servizio (2016-2019)

L'emanazione, in data 3 ottobre 2016, del Piano di formazione dei docenti 2016-19 da parte del MIUR e l'adesione alla Rete di Ambito Territoriale 15 con delibera favorevole del Consiglio di Istituto hanno promosso e favorito una formazione continua, strutturale, permanente nonché aderente alle esigenze del RAV e del PDM. La formazione dei docenti continuerà a svolgersi in rete e sulla base della programmazione territoriale dell'Ambito 15, nonché sul Piano di formazione dell'Istituto Comprensivo "Castel Gandolfo". Ulteriori approfondimenti formativi sui temi dell'Inclusione e della disabilità saranno effettuati anche il prossimo anno scolastico e saranno orientati sulla cooperazione e sul cooperative teaching nonché sull'intento di rafforzare le pratiche inclusive di tutti i docenti curricolari. Si conferma la pianificazione mirata e modulare, il prosieguo, il consolidamento e l'approfondimento dell'azione formativa competente dei docenti in merito a:-- - Modalità di osservazione e rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali alla luce dell'ICF(con l'utilizzo di risorse interne);- Gestione inclusiva della classe in presenza di alunni BES;- Approfondimento su strategie e interventi per alunni con DSA;- Autoformazione e studio personale per promuovere una riflessione continua sulle metodologie didattiche orientate all'inclusione, anche con l'uso delle nuove tecnologie.

Il Piano per la Formazione in servizio costituisce conseguentemente l'attuazione di una visione che utilizza i contenuti dell'innovazione normativa come occasione strategica per sviluppare un solido sistema per lo sviluppo professionale dei docenti. Il Piano Formazione Docenti si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema scolastico italiano e allinearli ai migliori standard internazionali. Per la prima volta, attraverso un Piano Nazionale si definiscono ambiti tematici e priorità che guardano oltre la differente natura delle risorse e la diversa collocazione amministrativa delle aree di intervento del Ministero. In questo documento, è fondamentale chiarire la triplice natura degli obiettivi formativi riferibili a:

- a. obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente;
- b. obiettivi di miglioramento della scuola;
- c. strategia per lo sviluppo dell'intero Paese.

La continuità educativa

Nella C.M. n° 1/88 viene affermato che prestare attenzione alla Continuità educativa significa garantire che nei passaggi dell'alunno con disabilità da un ordine di scuola all'altro non si creino difficoltà. Il nostro Istituto, in linea con la normativa vigente attua le seguenti **Modalità operative di raccordo**:

Nel **periodo immediatamente successivo alle iscrizioni degli alunni** effettua incontri tra gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino con disabilità frequenta, i docenti di sostegno delle scuole dei tre gradi dell'Istituto Comprensivo interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all'integrazione.

Al termine dell'anno scolastico conclusivo fornisce all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificatamente didattiche, trasmette integralmente la documentazione che riguarda l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto, a seguito di richiesta formale da parte dell'Istituto accogliente.

All'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola promuove un incontro tra gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l'alunno con disabilità, costituisce per il nostro Istituto, un impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sull'alunno, in particolare, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emozionive, ai comportamenti relazionali. Questo incontro fornirà elementi utili per la formulazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall'alunno. Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali.

Il docente per il sostegno didattico

Il docente per il sostegno didattico è un insegnante specializzato, dunque una risorsa professionale, assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di inclusione.

La logica del nostro Istituto è sistemica, ovvero quella secondo cui il docente è "assegnato alla classe per le attività di sostegno", pertanto oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

Poiché l'alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i compiti del docente per il sostegno didattico sono definiti e condivisi nel quadro del Piano Educativo Individualizzato.

L'insegnante specializzato per il sostegno didattico è inoltre una fonte importante di aiuto e di supporto anche per la famiglia dell'alunno disabile. L'intera comunità scolastica del nostro Istituto è coinvolta nel processo in questione e non solo queste figure professionali specifiche.

La sperimentazione

Il nostro Istituto auspica e favorisce la promozione di progetti per il miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sperimentando metodologie didattiche efficaci. I docenti specializzati documentano l'insieme delle buone prassi di inclusione. La loro attività si orienta anche verso la ricerca. Ricerca come una necessità, bisogno di fare in modo sistematico, condiviso e

comunicato con tutti gli altri docenti per capire meglio le diverse modalità, gli stili di apprendimento, le relazioni nei gruppi classe. Questo processo è possibile in quanto gli insegnanti specializzati possiedono un forte corpus di conoscenze teoriche sui processi coinvolti negli apprendimenti, nelle emozioni, nelle relazioni tra i gruppi dei pari.

Il Consiglio di classe e la progettazione didattica

La progettazione degli interventi, nel nostro Istituto, riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti, ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Conseguentemente si programmano attività/interventi sul gruppo classe che possano coinvolgere il maggior numero possibile di alunni. Il Consiglio di Classe adatta i curricoli sulla base delle osservazioni emerse e/o della documentazione prodotta; procede poi ad implementare percorsi personalizzati per allievi in difficoltà.

A solo titolo esemplificativo si elencano alcune delle metodologie didattiche seguite, in quanto già esplicitate nel PTOF: - Apprendimento cooperativo; - Apprendimento tra pari; - Didattica laboratoriale; - Sviluppo di procedure strutturate e sequenziali; - Sostegno alla motivazione; - Sostegno all'autostima. Nell'ambito della personalizzazione dei curricula tutti i docenti del Consiglio di Classe provvederanno: - Predisporre verifiche più brevi; - Semplificare le richieste; - Consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi; - Fornire schemi, mappe, diagrammi; - Utilizzare materiali strutturati; - Usare una didattica multisensoriale/multimediali.

I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. (Linee Guida – 4 agosto 2009)

Modulistica

Nell'area dropbox accessibile dall'home page del sito della scuola sono disponibili:

- Modello PEI
- Griglia per l'osservazione degli alunni con disabilità
- Guida utile per la redazione del PEI
- Scheda monitoraggio I quadrimestre
- Modello di relazione finale

L'organico dell'autonomia

L'organico dell'autonomia, attuatosi con la Legge 107/2015, consente di ampliare le possibilità progettuali della scuola, contribuendo alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento declinati nel PTOF.

Accessibilità ai libri di testo (D.M.30-04-2008) L'accessibilità ai libri di testo significa "facile da leggere e da capire", così come stabilito anche dall'Articolo 9 (accessibilità) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, per abbattere le barriere all'educazione e alla

formazione consentendo anche agli alunni con disabilità intellettiva e/o relazionale di non essere discriminati. Tutti i testi in adozione nella scuola dell'obbligo possono essere scelti "facilitati" cioè adattati nei contenuti al recupero e sostegno degli alunni con difficoltà. I genitori prima dell'inizio dell'anno scolastico contatteranno i collaboratori del Dirigente scolastico che individueranno i docenti del team docente / Consiglio di classe a cui l'alunno verrà assegnato per condividere le scelte in merito all'acquisto dei libri di testo.

La valutazione degli alunni con disabilità certificati ai sensi della L.104/92

Gli Alunni con disabilità saranno valutati sul comportamento, sulle discipline e sulle attività predisposte e svolte sulla base del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato, come dall'art. 12, c. 5 L.104/92).

Per essi, qualora richieste, si provvederà in sede di Esame di Stato, alla predisposizione di prove differenziate. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance

L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito.

Criteri di valutazione individuati nel PEI

Nel Piano Educativo Individualizzato la valutazione terrà conto della variazione graduale degli indicatori individuati nel comportamento sociale e di lavoro TAB. 1 (*presenti o da promuovere*)

TAB. 1

COMPORAMENTO SOCIALE	COMPORAMENTO DI LAVORO (Studio)
Funzioni percettive capacità di formulare giudizi realistici su sé stesso	Impegno Attenzione
Funzioni di controllo Capacità di gestire i propri stati emozionali, di tollerare circostanze avverse	Organizzazione Partecipazione
Funzioni di integrazione Riguardano il comportamento applicativo dei valori di rispetto, accettazione, gratitudine, comportamenti di collaborazione e di aiuto	Responsabilità Capacità di studio Adattabilità Senso critico

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi, delle conoscenze e abilità verrà espressa in decimi terrà conto delle caratteristiche individuate nella TAB. 2 (dalla richiesta di aiuto graduato fino al raggiungimento dell'obiettivo in autonomia)

TAB.2

Raggiungimento degli obiettivi	Voto	Modalità di raggiungimento dell'obiettivo
Obiettivo raggiunto in parte	6	Guidato
Obiettivo sostanzialmente raggiunto	7	Parzialmente guidato
Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente	8	In autonomia
Obiettivo pienamente raggiunto	9	In autonomia, con sicurezza e ruolo attivo
Obiettivo pienamente raggiunto	10	In autonomia ,con sicurezza e ruolo propositivo

Ammissione alla classe successiva (art. 11 - D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017-)

(....).

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, **tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.**

Prove Invalsi (art.20- D.Lgs n.62-2017)

Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. **Il Consiglio di classe puo'** prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, **predisporre specifici adattamenti** della prova; conseguentemente si deduce che anche le prove INVALSI possono essere personalizzate (ridotte, adattate o sostituite).

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - Alunni certificati ai sensi della L.104/92

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del **Piano Educativo Individualizzato** a cura delle istituzioni scolastiche" (D. Lgs. n. 66 art.7), o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti del Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62.

All'esame di licenza conclusivo, che il candidato potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, utilizzando attrezzature e sussidi (D.Lgs. 297/94 art.318) e tempi più lunghi. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

Certificazione delle competenze nel primo ciclo (Art. 9- D.Lgs.n 62 .del 13 aprile 2017)

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' universita' e della ricerca sulla base del **seguito principio per le alunne e gli alunni con disabilità in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato.**

10. La centralità delle famiglie

Il nostro Istituto valorizza la centralità delle famiglie nel dialogo educativo tra la scuola e gli altri soggetti coinvolti in quanto basilare e non sostituibile. In particolare il loro ruolo è centrale nei percorsi di inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità, nella stesura dei documenti e, più in generale, nella partecipazione ai percorsi di inclusione dei propri figli nel coinvolgimento e nella consapevolezza dello specifico ruolo e delle precipue funzioni.

Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri dalla partecipazione dei genitori e dalla corresponsabilità educativa si è passati, ad **un'alleanza educativa tra scuola e famiglia**, fondata sulla condivisione e sulla collaborazione; alleanza a cui il nostro Istituto è attento, disponibile al dialogo e all'incontro, nel rispetto dei ruoli di appartenenza.

11. Assistenza di base

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Nel nostro Istituto l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di inclusione e delle attività interconnesse con quelle educative e didattiche. Il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica (CM 3390/2001).

12. Le azioni per la progettazione degli interventi

Organizzare la prima conoscenza

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
<p>Iscrizione</p> <p>La famiglia è invitata a prendere contatti con il Dirigente Scolastico per un colloquio e la presentazione dell'alunno.</p>	<p>Dirigente Scolastico, Funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità, docenti, genitori</p>	<p>Al momento dell'acquisizione della segnalazione specialistica</p>
<p>Scambio di informazioni sull'alunno/a e presa visione della documentazione riservata agli atti (previo accordo con il Dirigente scolastico)</p>	<p>Docenti scuola in uscita e in ingresso, genitori, operatori socio-sanitari, Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità</p>	<p>Entro maggio dell'anno precedente o a settembre per le nuove iscrizioni</p>
<p>Preaccoglienza:</p> <p>Visita dell'edificio scolastico nei suoi spazi. Scuola di provenienza e scuola di accoglienza progettano attività comuni</p>	<p>Nel momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro, docenti, F.S. per l'inclusione degli</p>	<p>Entro giugno dell'anno precedente o a settembre per le nuove iscrizioni</p>


	alunni con disabilità, genitori	
--	------------------------------------	--

Progettare la continuità e l'orientamento

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Curare la collaborazione e/o la progettazione con l'extrascuola: consulenze, terapie e interventi riabilitativi	Dirigente scolastico, team docenti, Consiglio di Classe, Docente di sostegno, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori, Servizi Sanitari	In fase di progettazione e per tutto l'arco dell'anno
Coinvolgere l'Ente Locale	Dirigente scolastico	In fase di definizione delle risorse e per tutto l'arco dell'anno
Raccogliere dati Informazioni riguardanti: obiettivi prefissati raggiunti o da consolidare, abilità cognitive, potenzialità sviluppate e modalità relazionali.	Famiglia, Ente Locale, Operatori ASL docenti di sostegno, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori , Team docenti delle scuole di provenienza e/o di destinazione	Durante gli incontri prefissati
Programmare incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola.	Dirigente scolastico, GLI, team docenti e/o Consiglio di Classe, docente di sostegno didattico, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori, Operatori dei servizi sanitari, genitori, docenti delle scuole di provenienza e/o di destinazione	Incontro GLHO nei mesi di Aprile Maggio
Presentare a tutti gli insegnanti della sezione, del team e/o del Consiglio di classe, lettura della Diagnosi funzionale, del PEI, della relazione finale.	Insegnanti di sezione, del team docent e/o del Consiglio di classe , docente di sostegno didattico, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori, Assistente specializzato,	Settembre

13. I Bisogni Educativi Speciali

La **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012**, “Strumenti d’intervento per Alunni con Bisogni educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, come già detto, identifica tre tipologie principali di alunni con **Bisogni Educativi Speciali**: alunni con disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico per i quali è prevista una personalizzazione della didattica.



I Disturbi Evolutivi Specifici

- **Disturbi Specifici dell'Apprendimento o DSA** (riconosciuti ai sensi della legge 170/2010)
- **Altri Disturbi Evolutivi Specifici:**
 - aree del linguaggio* (es. disturbo specifico del linguaggio);
 - area non verbale* (es. disturbo di coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale)
 - area della socializzazione* (es. disturbi dello spettro autistico lieve)
 - area del controllo attentivo e/o dell'attività* (es. ADHD¹)
 - area delle competenze intellettive non ottimali* (es. funzionamento intellettivo limite FIL²).

Per quanto riguarda i Disturbi Evolutivi Specifici (e l'area dello svantaggio) la già citata **Direttiva ministeriale del 27/12/12** e la successiva **Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8** estendono il principio della personalizzazione didattica a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali peraltro già espresso nella L. 53/2003.

La Circolare della Regione Lazio 8 aprile 2014 n. 212522 Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Modifica alla circolare n.18157/D4/00 del 13/02/09 chiarisce che *gli alunni con Disturbi evolutivi specifici, che non rientrano nei quadri certificabili ai sensi della L.104/1992 e della L. 170/2010, non necessitano di alcuna certificazione; tuttavia, professionisti pubblici o privati possono emettere un giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di un disturbo e redigere, a richiesta della famiglia, apposita relazione circa le necessità di attenzione particolare a bisogni e processi formativi. La suddetta relazione è consegnata alla scuola fermo restando il principio per cui il Team docenti/Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato.*

¹ Il Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività (ADHD, acronimo per l'inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è presente in circa l'1% (fonte Istituto Superiore di Sanità) della popolazione infantile, ha una causa neurobiologica e si caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell'autocontrollo e nelle capacità di pianificazione e non attribuibili ad un deficit dell'intelligenza.


² Gli alunni presentano potenzialità cognitive ai limiti della norma, sospesi tra ritardo mentale e normalità, i cosiddetti "borderline cognitivi" che nei test di intelligenza, in genere le Scale Wechsler o le Matrici Progressive di Raven, ottengono un Quoziente Intellettivo globale (QI) compreso tra 70 e 85.

I soggetti che si trovano in questa "zona d'ombra cognitiva" manifestano difficoltà nell'apprendimento come conseguenza del potenziale intellettivo non ottimale.

I Disturbi Specifici di Apprendimento

L'acronimo DSA, ovvero Disturbi Specifici di Apprendimento, indica la categoria nosografica di una serie di disturbi che interessano specifici domini dell'apprendimento scolastico. Caratteristica principale di questa categoria è la specificità in quanto ogni singolo disturbo coinvolge uno specifico dominio di abilità e si manifesta in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali mantenendo inalterato il funzionamento cognitivo generale.

Rientrano in questa categoria il Disturbo della lettura (Dislessia), il Disturbo della Scrittura (Disortografia e Disgrafia) e il Disturbo del Calcolo (Discalculia).



La **Legge 170/2010** Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico rappresenta un'ulteriore tappa verso lo sviluppo di una cultura inclusiva della scuola. La legge definisce il diritto dello studente con certificazione di DSA di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Le **Linee Guida** allegate al **DM 5669 del 12 luglio 2011** spiegano tutte le azioni che gli uffici scolastici regionali, le scuole e le famiglie devono attuare, non solo per una piena e corretta applicazione della legge, ma soprattutto per la tutela e il supporto degli allievi con DSA. *“A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento [...] articolato per le discipline coinvolte dal disturbo. Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.” (Linee Guida 2011)*

Indicazioni per la certificazione ai sensi della L.170/2010

La **Circolare della Regione Lazio 8 aprile 2014 n. 212522** Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Modifica alla circolare n.18157/D4/00 del 13/02/09 riporta: - *per quanto riguarda gli alunni con DSA la certificazione è propedeutica alla predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e all'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla L. 170/2010; - la certificazione di DSA è rilasciata, su richiesta della famiglia, dal Servizio TSRMEE della ASL di residenza dell'alunno, dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e Universitarie e degli IRCCS.*

Nell'**Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012** Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA) si sottolinea come: *“la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti [...] dalla L. 170/2010” e che “La diagnosi deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato”.*

L'art. 3 prevede che la certificazione faccia riferimento esplicito ai codici dell'ICD-10 attualmente compresi nella categoria F81 e riporti la dicitura del DSA in oggetto (Lettura e/o Scrittura e/o Calcolo); inoltre, la certificazione deve contenere *“le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica”.* Il profilo di funzionamento deve essere di norma aggiornato al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente e/o ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

Gli aspetti cognitivi, emotivi, relazionali dello studente con DSA

Studi recenti hanno evidenziato la stretta integrazione tra processi cognitivi, motivazionali ed emotivi e la loro influenza sull'apprendimento. *“...La persona è disposta a impegnarsi quando la speranza di successo supera la paura dell'insuccesso, altrimenti prevale la vergogna e l'inattività...”*³. Un alunno con DSA durante le prime fasi dell'apprendimento potrebbe vivere una serie di insuccessi e fallimenti che se non vengono riconosciuti tempestivamente possono comportare situazioni negative sulla sua personalità.

Lo studente con DSA potrebbe essere caratterizzato da bassa **autostima** e precario **senso di autoefficacia** che lo portano a non attribuire valore a se stesso come studente. Pertanto, si

³ Atkinson W., Psicologia del successo, Brancati, 2007

percepirà incapace e immaginerà di essere considerato altrettanto negativo da insegnanti, familiari e compagni.

Lo **stile di attribuzione** potrà essere disfunzionale in quanto tenderà ad attribuire all'esterno il merito e a se stesso le cause dell'insuccesso.

Nella scuola secondaria l'alunno con DSA prende maggiore consapevolezza delle proprie capacità e potrebbe assumere diversi comportamenti di difesa: per alcuni isolamento, scarsa partecipazione rinuncia ad imparare; altri inventano scuse per evitare il compito e infine altri ancora si mettono in mostra in modo improprio.

Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”

Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (alunni non italofofoni) - per es. alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno la scuola adotterà opportuni interventi educativi-didattici.

La gravità di queste condizioni deve essere tale da compromettere in maniera significativa il percorso scolastico causando scarsa frequenza delle lezioni, forti ritardi negli apprendimenti e ripetenze.

Anche per l'area dello svantaggio la già citata **Direttiva ministeriale del 27/12/12** e la successiva **Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8** estendono il principio della personalizzazione didattica a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali peraltro già espresso nella L. 53/20034.

La Nota 2563 - 22 novembre 2013, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali a.s. 2013/2014. Chiarimenti”, richiama l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento” *Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno. [...] Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. [...] nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.*

14. Individuazione precoce casi sospetti di DSA

La legge 170/2010 all'art. 3 attribuisce alla scuola il compito di individuare precocemente i casi sospetti di DSA⁴, distinguendoli dalle difficoltà di apprendimento di origine didattica o ambientale e di darne conseguente comunicazione alla famiglia per dare il via ad un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti: *“È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti [...]. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”* (comma 3) *“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.”* (comma 2).

Tuttavia è necessario in primo luogo differenziare un disturbo da una difficoltà.

Il disturbo ha base costituzionale e resiste agli interventi didattici, può migliorare se l'alunno riesce a diventare strategico e a compensare.

La difficoltà non ha basi fisiologiche, è transitoria, altamente modificabile con interventi didattici mirati e dipendente da fattori diversi come: insufficiente grado di maturità, svantaggio socio-culturale, strategia didattico-metodologico inadeguata, scarse risorse personali.

Disturbo	Difficoltà
Base costituzionale/innato	Non base costituzionale/ non innata
Persiste nel tempo/non modificabile	Transitoria/modificabile
Resistente al percorso didattico	Può essere superata con una didattica mirata
Necessita di strumenti dispensativi e compensativi	

Indicatori di rischio sono le alterazioni nelle tappe di sviluppo e/o difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche, motorio-prassiche, uditive e visuo-spaziali in età prescolare, soprattutto in presenza di una anamnesi familiare positiva.

In età prescolare (fonte AID)

Difficoltà comunicative linguistiche:

- scarsa conoscenza delle parole e dei significati;
- difficoltà con filastrocche e frasi in rima;
- scarsa capacità di costruzione della frase;
- problemi di memoria nell'apprendere le parole.

Difficoltà motorio-prassiche:

- scarsa capacità di disegno, sia nella rappresentazione che nella riproduzione di figure geometriche;

⁴La diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento può essere redatta alla fine della seconda primaria per la dislessia e la disortografia/disgrafia e alla fine della terza primaria per la discalculia (Consensus Conference, 2010)

- scarsa manualità sia fine che globale.

Difficoltà uditive e visuo-spaziali:

- difficoltà nel ripetere e individuare toni, suoni, sillabe e parole simili;
- scarsa capacità di organizzazione in giochi di manipolazione e labirinti;
- difficoltà nel ritagliare o nel costruire.

Alla fine della prima elementare (fonte AID)

Difficoltà nella lettura

- Lenta decifrazione delle singole lettere;
- incertezza nell'utilizzo delle sillabe;
- scarso controllo del significato delle parole.

Difficoltà nella scrittura

- Scarsa autonomia nella scrittura delle parole;
- sostituzioni o elisioni di lettere;
- difficoltà nell'atto della scrittura.

Difficoltà nell'uso dei numeri

- Errori nel conteggio da 0 a 20;
- errori nel passaggio dalla pronuncia alla scrittura dei numeri da 0 a 20;
- difficoltà nel calcolo a mente entro il 10.

Gli insegnanti che sospettano un disturbo specifico di apprendimento:

- prendono appuntamento con la Funzione Strumentale (DSA) per esporre il caso e conoscere le procedure e, successivamente, per l'eventuale invio ai servizi;
- convocano la famiglia (anche in presenza della Funzione Strumentale DSA);
- redigono la scheda di segnalazione in caso di invio al servizio previa autorizzazione dei genitori e richiesta formale del servizio TSRMEE.

15. Le azioni per la progettazione degli interventi

La consegna a scuola della documentazione relativa alla difficoltà dell'alunno avviene tramite la famiglia. Il personale amministrativo acquisisce la certificazione di DSA o la diagnosi per gli alunni che non rientrano nella L. 170/2010, preferibilmente accompagnata da una relazione/profilo di funzionamento. L'assistente amministrativo comunica al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale Inclusione per i DSA il rilascio dei documenti. Il Referente d'Istituto per i DSA condivide la documentazione con il docente Coordinatore di classe/sezione e concorda un primo incontro informativo con i genitori per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno e per presentare le procedure previste dalla normativa di riferimento.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI		
La documentazione è raccolta nel Fascicolo Personale. Considerata la caratteristica dei percorsi personalizzati, nel passaggio alle classi successive la famiglia e i consigli di classe valuteranno l'opportunità di trasferire le informazioni.		
Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Diagnosi e Relazione Clinica: DSA certificati ai sensi della L.170/2010 A.D.H.D. disturbo dell'attenzione e dell'iperattività Borderline cognitivi Altri disturbi evolutivi specifici	Operatori sanitari	All'atto della prima segnalazione
Piano Didattico Personalizzato PDP	Consiglio di Classe Genitori Eventuali operatori e /o agenzie educative extrascolastiche	Deve essere formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre). Rivedibile sulla base dell'evoluzione della situazione dello studente

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

La documentazione è raccolta nel Fascicolo Personale. Considerata la caratteristica dei percorsi personalizzati, nel passaggio alle classi successive la famiglia e i consigli di classe valuteranno l'opportunità di trasferire le informazioni.

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Eventuale segnalazione servizi socio-sanitari	Consiglio di Classe Genitori	Formalmente individuato dal Consiglio di Classe (con delibera)
Scheda di osservazione	Consiglio di Classe	Da compilare prima della delibera del C.d.C.
Dichiarazione della famiglia	Genitori	Da compilare prima della delibera del C.d.C.
Piano Didattico Personalizzato PDP	Consiglio di Classe Genitori	Temporaneo sulla base dell'evoluzione del percorso scolastico

16. Compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none">• E' il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento alle norme di riferimento
FUNZIONE STRUMENTALE AREA DSA E SVANTAGGIO	<ul style="list-style-type: none">• Censimento e monitoraggio degli alunni BES presenti nella scuola.• Tempestivo trasferimento delle informazioni agli insegnanti coinvolti.• Recepimento della normativa di riferimento e diffusione dei contenuti a tutti i colleghi coinvolti.• Condivisione di materiale, dispense, aggiornamento continuo.• Supporto ai colleghi curricolari per la predisposizione degli interventi educativi-didattici.• Colloqui individuali con le famiglie per una condivisione dei problemi e delle possibili soluzioni per favorire il successo scolastico dei propri figli.• Colloqui con operatori dell'equipe multidisciplinare delle AUSL per confronti sui casi, aggiornamento e/o integrazione della certificazione.• Diffusione di informative relative a corsi di aggiornamento.• Aggiornamento personale continuo relativamente alle tematiche di interesse.• Rilevazione delle difficoltà degli alunni segnalati dal team docente.• Colloqui per la continuità verticale con gli insegnanti delle scuole di altri ordini.• Collaborazione con il Dirigente scolastico per la tempestiva informazione sulle problematiche emergenti e per un confronto costruttivo.• Partecipazione ai GLI organizzati in diversi momenti dell'anno scolastico.• Revisione della modulistica rispetto ai BES (PDP-TABELLE DI RILEVAZIONE DELLE DIFFICOLTA'-SEGNALAZIONE ALLE FAMIGLIE...).• Contributo alla redazione del PAI, PTOF, PdM• Monitoraggio sulla qualità dell' Inclusionescolastica

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE INTERCLASSE CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • Programma e definisce le azioni che intende mettere in campo per favorire l'accoglienza e l'inclusione di tutti gli alunni BES tenendo conto del protocollo stesso
TEAM DOCENTI DI INTERSEZIONE CLASSE/CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • Prendono conoscenza dei dati raccolti. • Stabiliscono un percorso di accoglienza modulato sulle indicazioni date anche dalle esperienze scolastiche precedenti • Effettuano prove d'ingresso per valutare le competenze complessive dell'alunno/a • Rilevano i bisogni e progettano un percorso di apprendimento individualizzato (PDP), • Partecipano agli incontri programmati con gli specialisti e la famiglia • Favoriscono l'interazione con i compagni promuovendo strategie di lavoro in coppia, per piccolo gruppo, di cooperative learning, di tutoraggio... • Individuano modalità e strategie di apprendimento attraverso percorsi individualizzati, risorse interne ed esterne, uso delle tecnologie informatiche...

17. La famiglia

Nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA **DM 5669 del 12 luglio 2011** si precisa il ruolo di corresponsabilità della famiglia importante per sostenere il percorso educativo-didattico e garantire il successo formativo, in particolare la famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico ed domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

- tiene contatti periodici con gli insegnanti e il referente DSA
- Richiede l'aggiornamento della diagnosi ad ogni cambio di ciclo scolastico o comunque ogni tre anni secondo la normativa vigente.

18. Il PDP Piano Didattico Personalizzato

Il Piano Didattico Personalizzato è la diretta conseguenza della normativa scolastica degli ultimi due decenni che ha posto sempre più attenzione al successo nell'apprendimento e all'abbandono scolastico. E' stato introdotto ufficialmente con il D.M. 5669/2011, poi ampliato con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e ad oggi è un concreto programma educativo applicabile a tutti gli alunni con **Bisogni Educativi Speciali**.

Per *Piano* si intende un programma mirato a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi.

Con *Didattico* si fa riferimento allo scopo della didattica che è il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'apprendimento dell'allievo e dell'insegnamento del docente.

Il termine *Personalizzato* indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi e degli strumenti nella progettazione del lavoro di classe.

Il PDP è quindi un accordo tra istituzione scolastica, istituzioni socio-sanitarie e famiglia volto a individuare un percorso specifico personalizzato nel quale siano definiti i mezzi compensativi e le misure dispensative utili al raggiungimento del successo formativo degli alunni con BES. E' uno strumento dinamico, soggetto a revisione, che non può essere generalizzato ma deve tener conto delle esigenze e delle abilità di ogni alunno.

Chi lo redige? Quando? Come?

Il team docenti o il Consiglio di Classe, acquisita la diagnosi specialistica dell'alunno, redige il PDP utilizzando il modello di Istituto e lo presenta alla famiglia, che può proporre integrazioni e/o modifiche:

- entro il primo trimestre di ogni anno scolastico per gli studenti già segnalati;
- in qualsiasi periodo dell'anno in seguito alla presentazione di una diagnosi specialistica da parte della famiglia a scuola iniziata o quando il c. di c. ritiene che vi siano le condizioni previste per gli studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

La redazione del documento prevede una fase preparatoria d'incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e delle reciproche competenze per lo scambio di informazioni e di accordi preliminari in merito alle scelte educative e didattiche da esplicitare nel PDP.

Il **PDP** elaborato dalla scuola dovrà contenere:

- i dati dell'alunno
- la descrizione delle abilità strumentali di lettura, scrittura e calcolo desunte dalla diagnosi e dall'osservazione in classe
- le caratteristiche del processo di apprendimento
- le strategie metodologiche da attuare
- le metodologie didattiche da impiegare
- gli strumenti compensativi e le misure dispensative
- i criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti
- il patto con la famiglia.

In particolare:

le **Strategie metodologiche e didattiche** prevedono l'utilizzo di forme didattiche che facilitino e semplifichino il compito di lettura, scrittura e calcolo senza per altro ridurre la complessità delle conoscenze richieste;

le **Misure dispensative** sono interventi che consentono all'alunno con DSA di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento (es. leggere ad alta voce, scrivere alla lavagna, scrivere sotto dettatura veloce, verifiche in forma scritta in italiano e L2, valutazione di errori ortografici, eventuale riduzione di compiti assegnati a casa...);

gli **Strumenti compensativi** didattici e tecnologici hanno la funzione di sostituire o facilitare la prestazione richiesta nell'abilità di lettura, scrittura e calcolo (es. sintesi vocale per la lettura, calcolatrice per il calcolo, programmi di videoscrittura con correttore ortografico);

La **Valutazione** degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

Entro la fine del primo trimestre il docente coordinatore ne consegna una copia, firmata da tutti i docenti e dalla famiglia, alla funzione strumentale DSA che provvede a depositarla presso la segreteria didattica. Un'altra copia viene conservata con le programmazioni di classe. La famiglia può ricevere una copia facendone richiesta presso la segreteria.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata o di una certificazione incompleta si raccomanda di adottare comunque un Piano Didattico Personalizzato sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche fondatamente riconducibili al disturbo. In ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato conclusivi del I ciclo, le certificazioni devono essere regolarizzate (vedi la già citata Circolare della Regione Lazio 8 aprile 2014 n. 212522), entro e non oltre il 31 marzo dell'anno scolastico.

19. La valutazione

Valutazione degli alunni ai sensi della L.170/2010

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, viene dettata una disciplina organica, *art.11 D.Lgs n.62/2017*, con la quale si prevede che la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, siano coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per tali alunni *"...le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato"*.

Valutazione degli alunni con svantaggio socio - economico, linguistico e/o culturale

La presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è al centro dello sforzo congiunto e condiviso del Consiglio di classe/team docente, dell'organizzazione scolastica e della famiglia, può comportare la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (anche per un breve periodo) deliberato dal Consiglio di classe. Il presente documento viene firmato dal Consiglio di Classe/team docente, dalla famiglia e dal Dirigente.

Sulla base di elementi oggettivi e/o di considerazioni pertinenti da parte del Consiglio di classe e del Team docente, l'Istituto comprensivo si fa carico delle esigenze di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli che hanno bisogni educativi speciali (BES), in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e affettivo, di origine straniera e non di madre lingua italiana favorendo la cultura dell'inclusione, della responsabilità e della condivisione formativa.

Attraverso l'adozione di strategie didattiche e di strumenti dispensativi e/o compensativi l'Istituto Comprensivo mira al conseguimento finale da parte dell'alunna e o dell'alunno delle competenze essenziali previste per ogni disciplina. Pertanto la valutazione terrà conto della particolarità del percorso intrapreso dagli allievi in situazione di svantaggio o con un apprendimento ancora in fase di acquisizione. Per l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, i Consigli di classe forniranno alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. La valutazione terrà conto degli allievi in situazione di svantaggio o con un apprendimento ancora in fase di acquisizione.

Valutazione degli alunni stranieri

Nell'art.1, c. 8 del D.Lgs.62/2017, si reitera quanto già previsto dall'art.45 del D.P.R. n.394/1999: gli alunni non italiani presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo dell'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Le linee guida del 2014 ribadiscono che, a tali alunni, deve essere garantita una valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva sulla base dei criteri definiti dal C.d.D. Inoltre devono essere garantite specifiche tutele se lo studente è affetto da disabilità certificata secondo la L.104/92, o da disturbo dell'apprendimento (DSA) secondo la L.170/2010, o da altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui B.E.S. del 27/12/2012.

A tal fine il nostro Istituto ha adottato il *Protocollo di Accoglienza*, un documento che, allegato al PTOF predispone e organizza le procedure che la Scuola mette in atto riguardo l'iscrizione e l'inserimento di alunni stranieri. Parimenti, il protocollo consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/8/99 n.394 e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (Nota MIUR 16/02/06) e successive integrazioni.

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d'Accoglienza, il Collegio dei Docenti si propone di:

- facilitare e sostenere l'ingresso a scuola degli allievi appartenenti ad altre culture che non hanno conoscenza della lingua italiana (o conoscenza limitata);

- favorire un clima d'accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- stabilire relazioni costruttive con la famiglia immigrata;
- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Il *Protocollo* delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (iscrizione);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano L2);
- sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (D.Lgs. n. 62/2017 art.11)

Alunni certificati ai sensi della L.170/2010

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Le Prove d'esame

Agli alunni con DSA certificati ai sensi della 170/2010 la commissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del **D. L.gs n. 62/2017**. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le Prove Invalsi

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate (di cui all'articolo 4 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017) che si svolgono nelle classi seconde e quinte della scuola primaria e nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di lingua straniera⁵. Dall'anno scolastico 2017-18 le prove INVALSI effettuate nella classe terza della scuola secondaria di I grado si svolgeranno nel mese di aprile e rappresentano un requisito per l'ammissione ad esso.

20. Le radici di una scuola inclusiva

Obiettivo prioritario di una organizzazione secondo una logica inclusiva è l'attenzione alle relazioni umane. Solo all'interno di una rete relazionale attenta al benessere del singolo come del gruppo, di un ambiente accogliente capace di mettere tutti nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo e di assolvere i compiti richiesti, potranno emergere quelle esperienze emotive in grado di trasformarsi in significati e poi in competenze. L'attenzione alla dimensione emotivo-affettiva, alla qualità delle relazioni, prima di tutto il legame di fiducia tra docente e allievo, alla ricerca delle condizioni di un ambiente rispettoso delle capacità e dei ritmi di ciascuno, rappresentano solo alcuni aspetti di un'impostazione che possa definirsi inclusiva.

A tal proposito è necessario soffermarsi su alcuni aspetti importanti:

- Importanza del ruolo del docente come promotore di dinamiche relazionali e affettive autentiche e garante del rispetto dei tempi e dei modi, differenti per ognuno, del riconoscimento della persona, dei suoi bisogni e delle sue peculiarità, di una presenza autentica e dell'ascolto.
- Accoglienza e valorizzazione delle differenze individuali come fattori imprescindibili in modo che ogni alunno possa percepirsi parte essenziale di un gruppo.
- Garantire una continua ricerca del benessere individuale e collettivo come condizione per sostenere la motivazione e l'impegno.
- Attivare strategie didattiche e metodologiche che incontrino le esigenze di ciascuno rispettandone ritmi e stili cognitivi.

La declinazione degli obiettivi finalizzati alla cura e alla promozione di un percorso formativo inclusivo si esplicita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e, più in generale, nella Mission della Scuola. Anche la revisione del curriculum è stata strettamente correlata alla normativa vigente relativa ai BES. Le risorse, gli strumenti e le metodologie didattiche adottate pongono

⁵ Di norma gli allievi con DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d'Inglese secondo l'art. 11, c. 4 del D. Lgs. 6. Se previsto dal PDP possono essere adottate: - misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening); - misure dispensative: dall'intera prova, da una delle due parti (reading o listening). INVALSI

l'alunno al centro del percorso formativo al fine di valorizzarne potenzialità, aumentarne l'autostima e migliorare il suo approccio all'apprendimento.

Gli obiettivi del modello inclusivo sin qui proposto non possono prescindere da una significativa rete di collaborazione tra scuola, famiglia e territorio, in un'ottica di corresponsabilità sociale ed educativa.

21. Le azioni per una scuola inclusiva

Il nostro Istituto si propone di consolidare la cultura dell'inclusione attraverso l'attivazione delle "seguenti funzioni":

- operare fattivamente per la diffusione delle best practices didattico-educative;
- supportare i docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;
- collaborare alla pianificazione di specifici progetti anche in riferimento all'analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi necessarie;
- proporre al DSGA e al Consiglio d'Istituto l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività di sostegno;
- consolidare le attività laboratoriali in tema di inclusione con il coinvolgimento dei docenti dell'organico dell'autonomia;
- promuovere attività di formazione specifica.

Inoltre, per dare piena attuazione all'aspetto inclusivo della scuola è necessario soffermarsi sulle **azioni** che essa deve mettere in campo, in particolare nell'attivazione di metodologie opportune:



- *Flessibilità e differenziazione di approcci e metodi di insegnamento* intesi come capacità del docente di variare la modalità del lavoro in base a vari fattori al fine di alimentare l'attenzione e l'interesse degli alunni.
- *Approccio cooperativo* che attiva la risorsa compagni di classe in modo da realizzare non solo esperienze di apprendimento ma anche di sviluppo di abilità sociali e trasversali.
- *Adattamento del testo* nel senso di ripensarlo modificato a vari livelli, grafico, lessicale e organizzativo. In questo modo, lo strumento libro è adeguato in funzione delle differenti modalità percettive e cognitive di tutti gli alunni.
- *Didattica che si avvalga di supporti visivi* (immagini, schemi, simboli, linee del tempo, connettori logici) come anticipatori delle informazioni e facilitatori del riconoscimento e della memorizzazione dei concetti-chiave.
- *Didattica attiva e laboratoriale* costruita attorno a esperienze di vita reale per favorire un apprendimento che non si limiti ad aggiungere nozioni, ma amplifichi le possibilità di integrarle.
- *Ruolo della valutazione* attenta allo sviluppo di competenze e strumento per la regolazione dei processi di apprendimento di ogni alunno e per la crescita personale.

Pertanto, vengono incrementate forme di progettualità didattica orientata all'inclusione attraverso l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, la suddivisione delle attività in tempi più distesi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici al fine di garantire il successo formativo attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Si darà continuità alle esperienze laboratoriali già avviate che vedono coinvolti gruppi di alunni eterogenei appartenenti a classi diverse. I laboratori di tipo esperienziale ed educativo-didattico saranno effettuati per tutto l'anno scolastico per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado).

Inoltre, vengono attuati percorsi di facilitazione all'apprendimento disciplinare usufruendo di risorse esistenti, risorse economiche ed umane dell'Istituto, risorse ministeriali, risorse del volontariato sociale, qualora disponibili, di enti e associazioni che insistono sul territorio.

La normativa vigente in materia, entro cui si è perimetrato il presente documento, rimane costante punto di riferimento per ulteriori chiarimenti in merito al percorso di inclusione.

Il presente Piano per l'inclusione è approvato dal collegio dei docenti con delibera del 28/10/2019